

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI POST-DOC E DI INCARICHI DI RICERCA, AI SENSI, RISPETTIVAMENTE, DELL'ART. 22-BIS E DELL'ART. 22-TER, DELLA LEGGE 30.12.2010, N. 240, COME MODIFICATO DALL'ART. 1-BIS DEL DECRETO LEGGE DEL 7 APRILE 2025 N. 45 E CONVERTITO CON LEGGE DEL 5 GIUGNO 2025 N. 79.

«I termini relativi a persone che, nel presente Regolamento, compaiono solo al maschile si riferiscono indistintamente a persone di genere femminile e maschile. Si è rinunciato a formulazioni rispettose dell'identità di genere per non compromettere la leggibilità del testo e soddisfare l'esigenza di semplicità dello stesso.»

Titolo I
Principi generali

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

- 1) L'Università di Foggia può stipulare, ai fini dello svolgimento di attività di ricerca, nonché di collaborazione alle attività didattiche¹ e di terza missione, contratti a tempo determinato, denominati "**incarichi post-doc**", finanziati in tutto o in parte con fondi interni, ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni, dei quali possono essere destinatari coloro che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero, ovvero, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica.
- 2) L'Università di Foggia può conferire "**incarichi di ricerca**" finalizzati all'introduzione alla ricerca e all'innovazione sotto la supervisione di un Tutor, dei quali possono essere destinatari giovani studiosi che sono in possesso di titolo di laurea magistrale o a ciclo unico da non più di sei anni e di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca. Il titolare può, altresì, svolgere una limitata attività didattica di carattere seminariale, finalizzata alla disseminazione dei risultati della ricerca condotta nell'ambito del programma cui è collegato l'incarico.
- 3) Il presente Regolamento disciplina le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettante ai titolari di incarichi post-doc, di cui all'art. 22-bis della Legge 30.12.2010, n. 240, e ai titolari di incarichi di ricerca, di cui all'art. 22-ter della Legge 30.12.2010, n. 240.

Art. 2

Caratteristiche

- 1) Gli incarichi post-doc hanno durata di almeno un anno e possono essere prorogati fino alla durata complessiva di tre anni.
- 2) Gli incarichi di ricerca hanno una durata minima di un anno e massima di tre anni, compresi eventuali rinnovi o proroghe, anche non continuativi.
- 3) La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente articolo con il medesimo soggetto, anche da parte di istituzioni diverse, non può superare i tre anni, anche non continuativi. I termini massimi di cui ai periodi precedenti sono derogabili unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).
- 4) Ai fini del computo della durata complessiva non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute, secondo la normativa vigente.
- 5) La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi degli articoli 22, 22-bis, 22-ter, 24 della Legge 240/2010 con il medesimo soggetto, anche da parte di istituzioni diverse, non può in ogni caso superare gli undici anni, anche non continuativi.

¹ da intendere come attività di tutorato agli studenti, svolgimento di esercitazioni, collaborazione con il docente per la preparazione delle lezioni, del materiale didattico e per lo svolgimento delle lezioni, collaborazione nelle attività di laboratorio (seguire un piccolo gruppo di studenti), interventi in attività seminariali, partecipazione a commissioni d'esame, supporto agli studenti per la preparazione di tesi.

Art. 3
Modalità di selezione

- 1) Il conferimento di incarichi post-doc e incarichi di ricerca avviene previo espletamento di procedure selettive, per titoli e colloquio, relative a una o più aree scientifiche rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare, volte a valutare il possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico.
- 2) Il conferimento può, altresì, avvenire a seguito di valutazioni effettuate dai Ministeri, dall'Unione Europea o da altri enti pubblici o privati nazionali, esteri o internazionali, riconosciuti nell'ambito della comunità scientifica, nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo - nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza a seguito della valutazione del profilo del ricercatore - che prevedono l'assunzione del vincitore. In questo caso, la stipula del contratto è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, su proposta del Dipartimento interessato.

Titolo II
Procedure di selezione

Art. 4
Attivazione delle procedure di selezione

- 1) L'attivazione di incarichi post-doc e di incarichi di ricerca è realizzabile anche con finanziamenti a carico di progetti di ricerca, o di attività conto terzi o di altre risorse nell'ambito di convenzioni con enti esterni.
- 2) Il Consiglio di Dipartimento delibera l'attivazione di:
 - incarichi post-doc, ai fini dello svolgimento di attività di ricerca, nonché di collaborazione alle attività didattiche¹ e di terza missione;
 - incarichi di ricerca, finalizzati all'introduzione alla ricerca e all'innovazione; nell'ambito della propria disponibilità di bilancio, tenuto conto dei vincoli di legge e del rispetto dei limiti di spesa in materia vigenti.
- 3) Le suddette delibere devono indicare:
 - a. il numero dei posti per i quali viene deliberata la procedura;
 - b. la durata degli incarichi;
 - c. il programma di ricerca cui è collegato l'incarico. Inoltre, per il titolare dell'incarico post-doc, le collaborazioni alle attività didattiche¹ e di terza missione a cui è chiamato a collaborare;
 - d. il Responsabile della ricerca per gli incarichi post-doc e il Tutor per gli incarichi di ricerca;
 - e. il gruppo scientifico-disciplinare;
 - f. uno o più settori scientifico disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
 - g. il Dipartimento e la sede principale di svolgimento delle attività;
 - h. gli estremi delle fonti di finanziamento su cui far gravare il costo dell'incarico;
 - i. che l'impegno delle attività segue o deve essere coerente con le indicazioni del programma di realizzazione della ricerca, ai soli fini della rendicontazione dei progetti di ricerca;
 - j. l'importo del trattamento retributivo annuo lordo onnicomprensivo;
 - k. la copertura economica dello stesso;
 - l. i criteri valutativi (valutazione comparativa) indicati al successivo art. 8, comma 3, del presente Regolamento, indicando i punteggi massimi da attribuire ai medesimi, il cui totale è complessivamente di 50 punti;
 - m. i requisiti per la partecipazione alla selezione;
 - n. il numero massimo di pubblicazioni, con un valore compreso tra 2 e 5, che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione;
 - o. eventuali ulteriori titoli correlati a specifiche disposizioni.

Art. 5
Bando di selezione

- 1) Il bando di selezione, emanato con decreto del Rettore, deve contenere:
 - a. il numero dei posti;
 - b. la durata degli incarichi;
 - c. il programma di ricerca cui è collegato l'incarico. Inoltre, per il titolare dell'incarico post-doc,

- le collaborazioni alle attività didattiche¹ e di terza missione a cui è chiamato a collaborare;
 - d. il Responsabile della ricerca per gli incarichi post-doc o il Tutor per gli incarichi di ricerca;
 - e. il gruppo scientifico-disciplinare;
 - f. uno o più settori scientifico disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
 - g. il Dipartimento e la sede principale di svolgimento delle attività;
 - h. che l'impegno delle attività segue o deve essere coerente con le indicazioni del programma di realizzazione della ricerca, ai soli fini della rendicontazione dei progetti di ricerca;
 - i. l'importo del trattamento retributivo annuo lordo onnicomprensivo;
 - j. la copertura economica dello stesso;
 - k. la valutazione dei titoli e i criteri e i relativi punteggi della valutazione comparativa;
 - l. le modalità di selezione;
 - m. i requisiti per la partecipazione;
 - n. eventuali ulteriori titoli correlati a specifiche disposizioni;
 - o. eventuale/i ulteriore/i lingua/e straniera/e rilevante/i per la ricerca;
 - p. il numero massimo di pubblicazioni, con un valore compreso tra 2 e 5, che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione;
 - q. la data, l'ora e la modalità di svolgimento del colloquio orale;
 - r. il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;
 - s. il trattamento giuridico, economico e previdenziale.
- 2) Il bando è pubblicizzato sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca e sul Portale dell'Unione Europea e pubblicato sull'Albo ufficiale di Ateneo e sul sito internet dell'Università di Foggia.
 - 3) I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni sono di almeno 15 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sull'Albo ufficiale di Ateneo, salvo diverse esigenze fissate dall'Ente finanziatore.
 - 4) La domanda di partecipazione deve pervenire al competente ufficio dell'Amministrazione centrale entro i termini stabiliti dal bando e con le modalità ivi indicate.

Art. 6

Commissione giudicatrice

- 1) La Commissione giudicatrice è composta garantendo, di norma, un'adeguata rappresentanza di genere, da tre componenti, scelti fra professori e ricercatori, di cui almeno un professore di ruolo, afferenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando. Possono essere nominati anche i professori ed i ricercatori in servizio presso Atenei stranieri che si trovino in una posizione accademica corrispondente a quelle di professore o ricercatore, così come definita dall'apposito Decreto Ministeriale.
- 2) Il Consiglio di Dipartimento, a seguito della scadenza del termine per la presentazione delle candidature, designa un componente della Commissione giudicatrice e nomina una rosa di cinque componenti tra cui, tramite sorteggio, individua due componenti effettivi e tre componenti supplenti.
- 3) Non possono far parte della Commissione coloro che:
 - a. sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
 - b. hanno un rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso, o un rapporto di unioni civili tra persone dello stesso sesso così come regolato dall'Art. 1 della Legge 20.05.2016, n. 76 oppure che sono in stato di convivenza di fatto così come regolato dall'Art. 1 – commi 37 e ss. della Legge 20.05.2016, n. 76 con i candidati o con gli altri componenti della Commissione;
 - c. si trovano in situazione di conflitto di interessi oppure in una situazione per la quale sussistono le cause di astensione di cui all'art. 51 del c.p.c. con i candidati o con gli altri componenti della Commissione;
 - d. risultano coautori con uno o più candidati, in percentuale superiore al 50%, delle pubblicazioni da loro allegate ai fini della valutazione;
 - e. coloro che hanno ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6 - comma 7 della Legge 240/2010.
- 4) La Commissione giudicatrice è nominata con decreto del Rettore, pubblicato all'Albo ufficiale e

sul sito Internet di Ateneo.

- 5) Dalla data di pubblicazione decorrono sette giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricasazione dei Commissari.
- 6) Ogni componente della Commissione deve verificare e dichiarare di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste al precedente comma 3.
- 7) La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute. Le modalità di svolgimento devono essere adeguatamente riportate a verbale. Il colloquio può essere svolto anche in forma telematica, con le modalità previste dal bando.
- 8) La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per i componenti della Commissione giudicatrice, fatti salvi i casi di forza maggiore. La mancata partecipazione ai lavori da parte dei componenti la Commissione, accertata con decreto rettorale, comporta la decadenza dalla Commissione stessa. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un componente di Commissione per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il decreto di accettazione da parte del Rettore.
- 9) Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione giudicatrice.

Art. 7

Candidati ammissibili alle selezioni

- 1) Possono partecipare alle selezioni i candidati, italiani o stranieri, in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione:
 - per gli incarichi post-doc: del titolo di dottore di ricerca o di titolo conseguito all'estero valutato dalla Commissione giudicatrice equivalente al solo fine del conferimento del contratto, oppure, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica.
 - per gli incarichi di ricerca: del titolo di laurea magistrale o a ciclo unico o di titolo conseguito all'estero valutato equivalente al solo fine del conferimento dell'incarico di ricerca dalla Commissione giudicatrice da non più di sei anni e di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca.
- 2) Non possono partecipare alle selezioni per gli incarichi post-doc:
 - il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
 - coloro che hanno fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato (RTT) ai sensi dell'articolo 24 della Legge 240 del 2010 come modificato dal D.L. 36/2022 convertito con L. 79/2022;
 - coloro che hanno un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con un professore afferente al Dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione.
- 3) Non possono partecipare alle selezioni per gli incarichi di ricerca:
 - il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
 - coloro che hanno fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della Legge 240 del 2010;
 - coloro che hanno un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con un professore afferente al Dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione.
- 4) L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta, in qualsiasi momento, con motivato decreto del Rettore e notificata all'interessato.

Art. 8

Modalità di svolgimento delle selezioni

- 1) La selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei candidati ed è volta a valutare il

possesto, da parte dei candidati, di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico. La valutazione dei titoli è integrata da un colloquio orale, utile ad accertare l'attitudine dei candidati rispetto all'oggetto dell'incarico, con possibilità che il colloquio si possa svolgere anche in lingua diversa dall'italiano.

- 2) I candidati devono allegare l'intera documentazione utile alla valutazione con le modalità che saranno indicate nel bando.
- 3) I candidati sono valutati comparativamente sulla base dei seguenti criteri:
 - per gli incarichi post-doc:
 - a) attinenza e rilevanza delle attività di ricerca precedentemente svolte, nonché delle eventuali esperienze lavorative, in relazione ai contenuti del/i settore/i scientifico-disciplinare/i oggetto della selezione;
 - b) qualità, originalità, innovatività, attinenza delle pubblicazioni allegate con il/i settore/i scientifico-disciplinare/i oggetto della selezione;
 - c) colloquio volto ad accertare l'idoneità allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto e alla realizzazione della stessa, nonché alla valutazione della conoscenza della lingua inglese e/o di altre lingue rilevanti per la ricerca;
 - per gli incarichi di ricerca:
 - a) idoneità del curriculum all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca e di innovazione in relazione ai contenuti del/i settore/i scientifico-disciplinare/i oggetto della selezione;
 - b) qualità, originalità, innovatività, attinenza delle pubblicazioni allegate con il/i settore/i scientifico-disciplinare/i oggetto della selezione;
 - c) colloquio volto ad accertare l'idoneità allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico di ricerca, nonché alla valutazione della conoscenza della lingua inglese e/o di altre lingue rilevanti per la ricerca.
- 5) Ai fini della selezione la Commissione dispone di 100 punti, di cui 50 riservati ai titoli e 50 alla valutazione comparativa.
- 6) Per la valutazione dei titoli, il punteggio è così ripartito:
 - a. 10 punti per i seguenti titoli:
 - per gli incarichi post-doc: ulteriore dottorato di ricerca (oltre al dottorato utilizzato quale requisito di ammissione) o titolo conseguito all'estero valutato dalla Commissione giudicatrice oppure titolo di specializzazione di area medica oppure ulteriore laurea magistrale o a ciclo unico o titolo conseguito all'estero;
 - per gli incarichi di ricerca: dottorato di ricerca o ulteriore laurea magistrale o a ciclo unico (oltre alla laurea utilizzata quale requisito di ammissione) o titolo conseguito all'estero;
 - b. fino a 5 punti per il voto di laurea, così determinati:
 - fino a 107/110 = 0 punti,
 - 108/110 = 1 punto,
 - 109/110 = 2 punti,
 - 110/110 = 3 punti,
 - 110/110 con lode = 5 punti;
 - c. fino ad un massimo di complessivi 5 punti per i seguenti titoli attinenti al profilo per cui si concorre:
 - master di I livello e corsi di perfezionamento universitari post laurea = 1 punto,
 - master di II livello = 3 punti,
 - diploma di specializzazione di area non medica = 5 punti;
 - d. fino ad un massimo di complessivi 5 punti per borse di studio o per attività di ricerca documentata e svolta presso enti pubblici o privati attinenti al profilo per cui si concorre: punti uno per ogni annualità o frazione di anno pari o superiore a 6 mesi.
 - e. fino ad un massimo di 25 punti per pubblicazioni, inclusa eventuale tesi di dottorato, attinenti al profilo per cui si concorre, e/o per titolarità/partecipazione a progetti di ricerca.
- 7) Per ogni candidato, la Commissione valutatrice deve analiticamente riportare nel verbale i titoli valutati e il punteggio ad essi attribuito. I candidati sono ammessi a sostenere il colloquio se conseguono un punteggio minimo di 15 punti.
- 8) Il risultato della valutazione dei titoli deve essere noto ai candidati prima dello svolgimento del colloquio, mediante pubblicazione sull'Albo ufficiale di Ateneo e sul sito internet dell'Università di Foggia.

- 9) Il colloquio può svolgersi in presenza oppure in modalità telematica, utilizzando lo strumento della videoconferenza. Il candidato deve risultare reperibile nella giornata prevista per lo svolgimento del colloquio. Ai fini dell'identificazione, e a pena di esclusione dalla procedura selettiva, ciascun candidato è tenuto, prima che il colloquio ha inizio, a identificarsi, esibendo il medesimo documento di identità già trasmesso, in copia, come allegato alla domanda. Il mancato collegamento, l'irreperibilità del candidato nel giorno o nell'orario stabilito o la mancata esibizione di valido documento identificativo costituiscono cause di esclusione dalla procedura selettiva. L'Università declina qualsiasi responsabilità per l'eventualità che ragioni di carattere tecnico impediscano il regolare svolgimento della prova orale.
- 10) Il colloquio è volto ad accertare l'idoneità allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico, nonché alla valutazione della conoscenza della lingua inglese e/o di altre lingue rilevanti per la ricerca.
- 11) Qualora nel bando non siano indicati la data, l'ora e la modalità o il luogo di svolgimento del colloquio, le suddette informazioni sono rese note tramite avviso, pubblicato sul sito internet di Ateneo.
- 12) La Commissione, una volta conclusa la valutazione e all'esito del colloquio, esprime collegialmente, per ciascun candidato, un giudizio complessivo e il relativo punteggio. Il candidato risulta idoneo se consegue una votazione minima di almeno 30 su 50.
- 13) La Commissione redige una graduatoria di merito tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati e individua il vincitore della selezione. La selezione si intende superata con un punteggio minimo di 45 punti su 100 complessivi, di cui almeno 15 punti per la valutazione dei titoli e almeno 30 punti per la valutazione comparativa.
- 14) In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al candidato di età anagrafica minore.

Art. 9

Termine del procedimento

- 1) La Commissione conclude i propri lavori entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di trenta giorni, il termine per la conclusione della selezione per comprovati motivi segnalati dal presidente della Commissione. Decorso tale termine, il Rettore avvia le procedure per la sostituzione della Commissione, ovvero dei singoli componenti cui sono imputabili le cause del ritardo, assegnando un nuovo termine improrogabile di quarantacinque giorni per la conclusione dei lavori.
- 2) Gli atti della procedura selettiva sono approvati con decreto del Rettore entro venti giorni dalla consegna dei verbali al competente ufficio dell'Amministrazione. Il Decreto recante l'approvazione degli atti è pubblicato all'Albo ufficiale e sul sito di Ateneo nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione dei dati personali. In sede di approvazione degli atti viene approvata la graduatoria con indicazione del vincitore
- 3) Le procedure selettive di cui al presente Regolamento non danno luogo a dichiarazioni di idoneità. La graduatoria di merito è utilizzabile esclusivamente in caso di decadenza o rinuncia alla stipula del contratto da parte dei vincitori.
- 4) Il contratto deve essere sottoscritto entro il termine indicato nella comunicazione. È consentito richiedere un differimento motivato da parte dell'interessato, purché il differimento è compatibile con l'attività oggetto dell'incarico. La mancata stipula nei termini da parte dell'interessato è considerata rinuncia alla presa di servizio e comporta la decadenza dalla graduatoria.

Art. 10

Stipula del contratto di lavoro e relativa regolamentazione

- 1) L'Amministrazione, all'atto della stipula del contratto, invita l'interessato a presentare la documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente.
- 2) Nel contratto devono essere indicati:
 - a. la data di inizio e di fine del rapporto di lavoro;
 - b. la sede di lavoro;
 - c. il/i settore/i scientifico-disciplinare/i ed il gruppo scientifico-disciplinare a cui sono correlate l'attività di ricerca, nonché l'eventuale collaborazione alle attività didattiche e di terza missione per gli incarichi post-doc;

- d. il trattamento economico complessivo;
 - e. per il titolare dell'incarico post-doc: l'indicazione delle modalità con cui è tenuto, con cadenza almeno annuale e al termine del contratto, a consegnare al Dipartimento il risultato dell'attività scientifica a mezzo di apposita relazione;
 - f. per il titolare dell'incarico di ricerca: l'indicazione delle modalità con cui è tenuto a relazionare le proprie attività al Tutor e a presentare eventuali pubblicazioni, brevetti, ecc. che possono ritenersi utili ai fini della valutazione delle ricerche condotte. I diritti di proprietà industriale sui risultati conseguiti dal titolare dell'incarico di ricerca nell'esecuzione delle attività di ricerca soggiacciono alle previsioni del relativo Regolamento di Ateneo vigente al momento del conseguimento dei risultati;
 - g. l'indicazione delle cause di risoluzione del contratto e del termine di preavviso di trenta giorni;
 - h. l'indicazione delle cause di recesso;
 - i. gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e alla normativa sul trattamento dei dati e relativi obblighi di riservatezza;
 - j. l'impegno al rispetto degli obblighi contenuti nei codici di comportamento e nel codice etico dell'Ateneo.
- 3) Il contratto è sottoscritto dal titolare e dal Rettore.
 - 4) Il Responsabile scientifico o il Tutor provvede a comunicare agli uffici competenti dell'Amministrazione la data della presa di servizio.
 - 5) In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio.

Titolo III **Disciplina del rapporto di lavoro**

Art. 11 **Rapporto di lavoro**

- 1) Il titolare dell'incarico post-doc svolge attività di ricerca scientifica, nonché di collaborazione alle attività didattiche¹ e di terza missione, inerenti al/ai settore/i scientifico-disciplinare/i e al gruppo scientifico disciplinare indicati nel contratto, di concerto con il Responsabile scientifico. Il titolare dell'incarico di ricerca svolge attività di collaborazione alla ricerca e all'innovazione inerenti al/ai settore/i scientifico-disciplinare/i e al gruppo scientifico disciplinare indicati nel contratto, sotto il coordinamento e la supervisione del Tutor. Il titolare può, altresì, svolgere una limitata attività didattica di carattere seminariale, finalizzata alla disseminazione dei risultati della ricerca condotta nell'ambito del programma cui è collegato l'incarico.
- 2) La competenza disciplinare è regolata dall'articolo 7 della L. n. 300 del 1970, ss.mm.ii. e il procedimento e le sanzioni sono di competenza del Rettore.
- 3) In caso di richiesta di incarichi esterni si pronuncia il Consiglio di Dipartimento, tenuto conto del parere del Responsabile scientifico o del Tutor, dopo aver valutato l'assenza di conflitti di interessi e la compatibilità dell'incarico con le attività di ricerca. Nel caso di finanziamento del contratto su fondi esterni la concessione degli incarichi da parte di enti terzi è subordinata alla verifica della compatibilità con le regole fissate dall'Ente finanziatore.
- 4) La titolarità degli incarichi post-doc e degli incarichi di ricerca non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari né possono essere computati ai fini di cui all'art. 20 del D-Lgs. 25 maggio 2017 n. 75.
- 5) Il contrattista è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 a carico dell'Ateneo e alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 12 **Proroga degli incarichi post-doc**

- 1) L'eventuale proroga del contratto è deliberata dal Consiglio di Dipartimento nell'ambito delle risorse disponibili e tenuto conto dei vincoli di legge, fermo restando il trattamento economico previsto inizialmente.
- 2) L'eventuale proroga del contratto di ricerca deve in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di 3 anni di cui all'art. 22-bis, comma 2, della legge 240 del 2010, nonché del vincolo di durata massima complessiva di 11 anni di cui all'art. 22-ter, comma 9, della legge 240 del 2010.

- 3) La delibera del Consiglio di Dipartimento deve essere trasmessa almeno due mesi prima della scadenza del contratto al competente ufficio dell'Amministrazione centrale e deve indicare la durata della proroga e le modalità di copertura finanziaria, corredata dall'apposita documentazione.
- 4) La proroga del contratto di lavoro è sottoscritta dal titolare dell'incarico post-doc e dal Rettore.

Art. 13

Proroga e rinnovo degli incarichi di ricerca

- 1) La proroga e il rinnovo del contratto sono deliberati dal Consiglio di Dipartimento nell'ambito delle risorse disponibili e tenuto conto dei vincoli di legge, fermo restando il trattamento economico previsto inizialmente.
- 2) L'eventuale proroga o rinnovo del contratto di ricerca deve in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di 3 anni di cui all'art. 22-ter, comma 7, della legge 240 del 2010, nonché del vincolo di durata massima complessiva di 11 anni di cui all'art. 22-ter, comma 9, della legge 240 del 2010.
- 3) La delibera del Consiglio di Dipartimento deve essere trasmessa almeno 2 mesi prima della scadenza del contratto al competente ufficio dell'Amministrazione centrale e deve indicare la durata della proroga e le modalità di copertura finanziaria, corredata dall'apposita documentazione.
- 4) La proroga o rinnovo del contratto di lavoro è sottoscritta dal titolare dell'incarico di ricerca e dal Rettore.

Art. 14

Cessazione del rapporto di lavoro

- 1) La cessazione del rapporto di lavoro è determinata, oltre che per decadenza sopravvenuta, dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.
- 2) Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, ovvero per impossibilità sopravvenuta.
- 3) È condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento.
- 4) Per l'incarico post-doc, costituisce giusta causa di recesso dal contratto sia la mancata predisposizione della relazione tecnico-scientifica sia la mancata approvazione da parte del Responsabile scientifico della ricerca. Per l'incarico di ricerca, costituisce giusta causa di recesso dal contratto il mancato rispetto dei termini e delle modalità con cui il titolare dell'incarico di ricerca è tenuto a relazionare le sue attività al Tutor, sia la mancata approvazione da parte del Tutor della suddetta relazione.
- 5) L'Università è legittimata a recedere dal contratto, sciogliendo il relativo rapporto con effetto immediato, qualora il titolare:
 - a) omette ingiustificatamente di iniziare l'attività oggetto dell'incarico;
 - b) sospende ingiustificatamente l'attività oggetto dell'incarico per un periodo superiore a dieci giorni;
 - c) omette ingiustificatamente di assolvere gli specifici compiti contemplati dal bando ovvero incorra in ripetute, gravi negligenze nell'assolvimento di tali compiti;
 - d) incorre in una delle cause di incompatibilità previste dalla normativa.
- 6) La delibera di esercizio del diritto di recesso è adottata dal Consiglio del Dipartimento che ha deliberato in ordine al conferimento dell'incarico.
- 7) Il titolare può recedere dal contratto in qualsiasi momento, con un preavviso scritto di almeno venti giorni indirizzato al Rettore.

Art. 15

Incompatibilità

- 1) Gli incarichi post-doc e gli incarichi di ricerca sono incompatibili con:
 - a. qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici e privati;

- b. la titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
 - c. la titolarità di contratti di ricerca di cui all'art. 22 della legge 240/2010 anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
 - d. la titolarità di altri incarichi post-doc e di ricerca di cui all'art. 22-bis e all'art. 22-ter della legge 240/2010 anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
 - e. la titolarità di contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24 della Legge 240/2010 anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
 - f. la titolarità di borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio, a qualunque titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui queste sono finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.
- 2) Gli incarichi post-doc e gli incarichi di ricerca non sono compatibili con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).
 - 3) Il contratto comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso pubbliche amministrazioni.
 - 4) Fermo restando tutto quanto sopra, il titolare del contratto non può, in ogni caso, svolgere attività che possono determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Università di Foggia o che non consentono il regolare svolgimento dell'attività di ricerca.
 - 5) Gli incarichi non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle istituzioni da cui sono erogati né possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Art. 16

Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo

- 1) Ai titolati di incarichi post-doc e ai titolari di incarichi di ricerca spetta, per tutta la durata del rapporto, un trattamento economico, al lordo degli oneri a carico del percipiente, definito nel rispetto del co. 5 dell'art. 22-bis e del co. 5 dell'art. 22-ter della Legge 240/2010 e del Decreto Ministeriale n. 592 del 6 agosto 2025.
- 2) Il trattamento retributivo annuo lordo non è soggetto né a indicizzazione né a rivalutazione ed è assoggettato alle norme fiscali e previdenziali vigenti.
- 3) Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Università di Foggia e il titolare dell'incarico post-doc è regolato dalle disposizioni vigenti in materia per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale, previdenziale ed assicurativo previsto per i redditi da lavoro dipendente.
- 4) Agli incarichi di ricerca, ai sensi dell'art. 22-ter della L. 240/2010, si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
- 5) L'Ateneo provvede altresì alla copertura assicurativa relativa ai rischi da infortunio ed alla responsabilità civile.

Titolo IV

Disposizioni finali

Art. 17

Norme transitorie e finali – Entrata in vigore

- 1) Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia all'art. 22-bis e all'art. 22-ter della Legge n. 240/2010 e alla normativa vigente nelle materie trattate.
- 2) Il presente Regolamento, emanato con decreto del Rettore, entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo.